

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Concessione del servizio gestione del Centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica. CIG 7944005050.

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste concede a, che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante/procuratore speciale accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione del Centro servizi alla produzione musicale – Casa della Musica.

Il concessionario si obbliga ad espletare il servizio in piena autonomia organizzativa e gestionale in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni proposte nell'offerta tecnica e sulla base del piano finanziario e del progetto di assorbimento del personale, conservati in atti, nonché al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato sub “.....” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, oltre a tutte le condizioni di legge riguardanti l'accessoria contestuale concessione degli spazi dell'immobile sito in via Capitelli, n. 3 necessario per l'espletamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 32 , comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 il capitolato d'appalto richiamato nel bando di gara del fa parte integrante del contratto ancorchè formalmente non allegato al medesimo.

ART. 2) – DURATA

La presente concessione decorre dalla consegna dell'immobile indicato nell'art. 1, che avverrà entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e ha validità per anni sei.

Ove sussistono oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario della concessione l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite PEC.

Il servizio deve iniziare entro 15 giorni dalla consegna dei locali.

La consegna dei locali avviene a seguito di formale convocazione del concessionario e redazione di un verbale di consegna, sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal responsabile del Comune di Trieste.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3) - SOSPENSIONE

Il Comune ordina la sospensione della concessione del servizio qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione del servizio;

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune comunicherà la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

Il periodo di sospensione sarà computato e recuperato.

ART. 4) – CORRISPETTIVO

Il canone pari a Euroè corrisposto in rate mensili anticipate da versare entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese, previa emissione della relativa fattura. In caso di mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, il contratto può essere risolto, fatta salva l'escussione della cauzione.

Il Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con L. 07.08.2012, n. 134, espressamente dichiara di esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA del canone di concessione oggetto del presente contratto con aliquota ordinaria, IVA che dovrà essere pagata in aggiunta al canone di concessione offerto.

Il canone viene aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decorrenza contrattuale nella misura del 100% della variazione accertata dall'Istat (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito all'anno precedente), senza obbligo di richiesta scritta da parte del Comune.

I pagamenti dei canoni s'intendono sempre effettuati a copertura delle rate più arretrate e senza pregiudizio alcuno alle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario stesso a rifondere gli eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non potranno venir compensate con i canoni, ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

ART. 5) – PAGAMENTI

Il pagamento di quanto riconosciuto quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad Euro 24,59 più IVA in misura di legge avverrà a seguito di presentazione di fattura emessa in base alle normative vigenti e trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Trieste, Codice Univoco Ufficio B87H10.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D. 18.11.1923, n. 1440 – si precisa che i pagamenti verranno effettuati con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 6, con esonero dell'amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

[eventualmente in caso di ATI/RTI] Sarà cura di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti del Comune di Trieste saranno eseguiti a favore della mandataria, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito al Comune di Trieste.

ART. 6) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra il concessionario e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.

136/2010, utilizzando il conto corrente che il concessionario ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento da utilizzare per i pagamenti è il seguente:

_____.

ART. 7) – CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2006, viene fissata una cauzione definitiva pari al 10% del canone complessivo per l'importo di Euro _____

A tal fine il concessionario ha:

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____
- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ conservata in atti.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, il Comune può incamerare a titolo di penale, con atto amministrativo, il deposito cauzionale fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione non potrà mai venir computata dal concessionario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali saranno stati regolarmente adempiuti, e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

ART. 8) - PERSONALE

Il concessionario accetta integralmente la clausola sociale indicata all'art. 18 del capitolato e procede all'assorbimento del personale operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente secondo le modalità indicate nel progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara.

Il concessionario nello svolgimento del servizio richiesto, sarà obbligato a svolgere la propria attività ottemperando a quanto previsto nel capitolato ed in particolare dall'articolo 19.

L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti degli addetti impiegati nel servizio in oggetto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: _____.

ART. 9) – SICUREZZA

Con riferimento al personale utilizzato dal concessionario, ai locali, agli impianti in essi esistenti e a ogni attività di cui al presente contratto, il concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antincendio, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque ed in qualunque tempo avanzata.

In particolare il concessionario deve nominare e comunicare al Comune il nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e dare tempestiva attuazione ad ogni tipo di prescrizione in materia di sicurezza e di antincendio emanata dalle competenti autorità.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo relativo al regolare adempimento degli obblighi derivanti al concessionario in ragione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente capitolato.

L'amministrazione comunale fornisce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) per il servizio di gestione del Centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica.

ART. 10) – COPERTURA ASSICURATIVA

Il gestore è responsabile dell'utilizzo e custodia dei beni, di eventuali danni che, in relazione all'attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed attrezzature del Comune di Trieste nonché a terze persone.

Nelle terze persone devono essere ricompresi anche gli utenti, gli utenti tra di loro e tutti coloro che a vario titolo abbiano accesso alla struttura.

A tal fine il gestore, a propria cura e spese, deve munirsi di idonea copertura assicurativa presso una o più imprese assicuratrici di primaria importanza e debitamente autorizzate dall'Ivass all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale contro ogni possibile danno causato a persone o a cose, anche se causato da incendio e rischi assimilabili, compresi gli agenti atmosferici (es. bora), in relazione all'oggetto della presente concessione.

I massimali di polizza non possono essere inferiori a :

- persone e terzi Euro 3.000.000,00.-
- cose Euro 3.000.000,00.-

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Trieste. Il pagamento annuale del premio dovrà essere comunicato, alle scadenze previste, al Comune di Trieste.

A garanzia di quanto sopra indicato il concessionario ha stipulato la polizza di responsabilità civile dell'impresa n., conservata in copia in atti.

Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.

ART. 11) – PENALI

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento del servizio in concessione indicato in oggetto verranno calcolate ai sensi dell'art. 24 del capitolato.

ART. 12) – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste nell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune di Trieste dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva nei casi previsti dall'art. 25 del capitolato.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il riconoscimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del gestore.

Nel caso di fallimento del gestore il presente contratto si intenderà ipse iure automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, l'immobile dovrà essere prontamente riconsegnato.

ART. 13) - RECESSO

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata o comunicazione inviata alla PEC del Comune di Trieste da inviare almeno nove mesi prima.

Il recesso, nel caso in cui non venga rispettato il termine di preavviso, si configura come inadempimento e determina l'incameramento, da parte dell'Amministrazione comunale, della cauzione.

ART. 14) – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE-SUBLOCAZIONE

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere o sublocare in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

L'utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell'immobile dovrà comunque garantire il Comune da ogni possibile danno alle strutture ed impianti. A tal fine il Comune potrà effettuare controlli in relazione all'uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario mediante l'applicazione della penale, ferma e impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del concessionario.

ART. 15) – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nel limite del 40% del valore dell'appalto con le modalità e i limiti di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità del concessionario.

Tutte le disposizioni del presente capitolato in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

ART. 16) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il concessionario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del concessionario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 17) – PATTO D'INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto

d'Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 18) – RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relative a concessione di servizi sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 19) – CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario il foro competente è quello di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 20) – SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 21) – DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto, con recapito telefonico, e_mail e fax.

Ogni successiva variazione, sempre nell'ambito del Comune di Trieste, dovrà essere comunicata con un preavviso di cinque giorni all'indirizzo PEC del Comune di Trieste.

ART. 22) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre all'offerta economica, e al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, allegati rispettivamente sub “.....” e “.....” al presente atto, si considerano parte del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso, ma depositati agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica, il Piano finanziario, il progetto di assorbimento del personale ed il Capitolato Speciale d'Appalto citati all'art. I del presente atto.

ART. 23) – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il concessionario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,16 e 17 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 24/07/2019 12:37:51

IMPRONTA: C644D24F62CAAD6C0AB9E3F15C92D7AB685005085E97BF38E795B65EC9F576C8
685005085E97BF38E795B65EC9F576C8667BD00B74D18AA107B34F1311475ED2
667BD00B74D18AA107B34F1311475ED2C1D0FAA5C15B523F21BB608E360071A2
C1D0FAA5C15B523F21BB608E360071A2E7EB7F6235AD39A85D39A6EC44536200